

**DELIBERA N. 46 DEL 22/04/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI 50 EURO DA PARTE DI UNA COPPIA DI CONIUGI ANONIMI

L'anno 2020 addì 22 del mese di aprile alle ore 10:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

|                           |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
| MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE    | Sindaco      | Presente |
| MAQUIGNAZ NICOLE          | Vice Sindaco | Presente |
| CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI | Assessore    | Presente |
| CICCO ELISA MAILA         | Assessore    | Presente |
| PASCARELLA RINO           | Assessore    | Presente |
| VUILLERMOZ CHANTAL        | Assessore    | Presente |

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**PREDISPOSTA DA: Area Finanziario-contabile**

**Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI 50 EURO DA PARTE DI UNA COPPIA DI CONIUGI ANONIMI**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con lettera del 10/04/2020 acquisita al protocollo comunale il **16/04/2020** al n. **4066**, una coppia di coniugi milanesi anonimi ha manifestato la propria libera volontà di donare al Comune di Valtournenche la somma di € 50,00 (Euro Cinquanta/00), con l'impegno da parte dello stesso Comune di destinare la somma in questione "a chi ne avesse bisogno";

**CONSIDERATO** che la donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l'altra per mero spirito di liberalità, attribuendole un diritto proprio o assumendo verso la stessa un'obbligazione;

**PRESO ATTO** che la donazione dei coniugi anonimi:

- è disposta ai sensi dell'art. 769 del Codice civile, dunque per spirito di liberalità, ovvero per volontà del donante di porre in essere un'attribuzione gratuita spontanea, intesa tale spontaneità, come assenza di qualsivoglia vincolo;
- è posta in essere ai sensi dell'art. 770, comma 1 del Codice civile, quale attestato di stima e riconoscenza nei confronti di questo Comune, per l'ospitalità;

**PREMESSO** che la donazione in oggetto è una donazione modale in considerazione del fatto che alla stessa è apposto un "modo chiamato anche onere". Infatti, con la lettera del 10/04/2020, i coniugi, chiariscono che la somma donata debba essere destinata "a chi ne avesse bisogno". Con la donazione modale, di cui si occupa l'art. 793 del Codice Civile, il donante attribuisce qualcosa al donatario con l'obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo. Bisogna chiarire subito che "il modo" o "onere" non è un corrispettivo stabilito dal donante a carico del donatario affinché quest'ultimo riceva un bene o una somma di denaro; infatti, la donazione rimane pur sempre una liberalità, cioè è posta in essere con la funzione di arricchire il donatario;

**CONSTATATO** che la donazione della coppia, considerata la natura del bene che ne è oggetto, si configura quale donazione di cosa mobile di modico valore, con la conseguenza che per produrre gli effetti suoi propri, richiede l'accettazione da parte dell'Amministrazione comunale, in qualità di donataria;

**RICHIAMATO** l'art. 783, comma 1 del codice civile ai sensi del quale "La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione";

**PRESO ATTO** che il motivo della liberalità che ha spinto il donante a disporre della somma di denaro in favore del Comune non è contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

**RITENUTO** doveroso accettare la donazione in quanto permette a questo Comune di reperire delle risorse finanziarie da destinare ai nuclei familiari disagiati;

**CONSIDERATO** necessario conformarsi al vincolo di destinazione, apposto dai donanti, e quindi, utilizzare la somma di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) a sostegno economico dei nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza Coronavirus;

ESPRESSA da parte del Sindaco, a nome di tutta la comunità di Valtournenche, gratitudine e particolare apprezzamento nei confronti dei coniugi anonimi per aver voluto donare la somma in oggetto a sostegno delle attività dell'Amministrazione Comunale in materia di sostegno economico alle famiglie disagiate;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA la delibera di Giunta n. 42 del 08/04/2020 avente ad oggetto "INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI";

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

## DELIBERA

1. **DI ACCETTARE** la donazione proposta dai coniugi anonimi con conseguente introito del relativo importo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) nella risorsa 212101 PDCF E.2.01.02.01.001 del Bilancio di previsione 2020;
2. **DI DARE ATTO** che la donazione della somma di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) è stata disposta con vincolo di destinazione e che verrà utilizzata a sostegno economico dei nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza Coronavirus;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione di tutti gli atti di competenza, necessari e conseguenti al provvedimento qui adottato, con l'impegno ad utilizzare la somma, oggetto della donazione, a sostegno economico dei nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza Coronavirus;
4. **DI MANIFESTARE** apprezzamento per il generoso atto di disposizione posto in essere dai donanti, esprimendo, nel contempo, la più sentita gratitudine;
5. **DI DARE ATTO** che la delibera sarà ratificata dal Consiglio comunale, competente in materia, non appena possibile in ossequio alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**  
**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa MACHET CRISTINA**